

*Decreto 179 - 18 ottobre 2012 ("Decreto Crescita 2.0") in tema di Agenda Digitale*

**Proposte per emendamenti parlamentari**

*raccolte e curate dall'Associazione Stati Generali dell'Innovazione con il contributo delle organizzazioni e dei cittadini partecipanti alla Consulta Permanente dell'Innovazione*

## Sommarario

Premessa.....	4
Sezione I – Agenda e Identità Digitale.....	8
Emendamenti all'art.1 .....	8
1.Una strategia per l'Agenda Digitale.....	8
2.Una Consulta dell'Innovazione e una Commissione parlamentare per l'Agenda Digitale .....	8
3.I supporti del documento digitale unificato.....	9
4.Consentire la proposizione di disegni di legge tramite piattaforme online.....	9
Emendamenti all'art.2.....	10
5.Maggiore sicurezza per l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.....	10
6.Identificare le Basi di Dati critiche.....	10
Emendamenti all'art.4 .....	11
7.PEC gratuita per i cittadini.....	11
Emendamenti all'art.6.....	11
8.Trasformazione delle caselle CEC-PAC in caselle PEC .....	11
Sezione II Amministrazione Digitale e Dati di tipo aperto.....	12
Emendamenti all'art. 8 .....	12
9.Garantire l'omogeneità dei sistemi di bigliettazione elettronica.....	12
Emendamenti all'art.9.....	12
10.Tutte le informazioni per il riutilizzo dei dati.....	12
11.Chiarezza sulla licenza aperta.....	12
12.Dati Aperti senza eccezioni.....	13
13.Pianificare l'attuazione del telelavoro.....	13
14.Tutti sono interessati ai Dati Aperti.....	13
15.Correzione errore.....	14
Sezione III Agenda Digitale per l'Istruzione.....	15
Emendamenti all'art.10.....	15
16.Assicurare l'interoperabilità per il fascicolo elettronico universitario.....	15
Emendamenti art.11.....	15
17.Eliminare l'obbligo dell'adozione dei libri di testo, verso la libertà dei contenuti.....	15
Sezione IV Sanità Digitale .....	17
Emendamenti all'art.12.....	17
18.Il Riuso anche per il Fascicolo Sanitario Elettronico.....	17
Sezione V Azzeramento del Digital Divide e Moneta elettronica.....	18
Emendamenti all'art.14.....	18
19.Correzione errore .....	18
20.Misure per liberalizzare la fibra. Verso la fibra dei cittadini .....	18
21.Misure per i piccoli operatori di comunicazione.....	19
Emendamenti all'art.15.....	19
22.Misure per l'incentivazione del commercio elettronico/1.....	19
23.Misure per l'incentivazione del commercio elettronico/2.....	20
24.Misure per l'incentivazione del commercio elettronico/3.....	20
Sezione VII Ricerca, Innovazione e Comunità Intelligenti.....	22
Emendamenti all'art.19.....	22
25.L'approccio living lab per la partecipazione attiva degli utilizzatori dei prodotti innovativi.....	22
Emendamenti all'art.20.....	23
26.Definire il concetto di comunità intelligente.....	23
27.Un programma nazionale di alfabetizzazione digitale.....	23
28.Ampliare il comitato tecnico.....	24
29.Assicurare l'efficacia della gestione del riuso e del ruolo delle ontologie .....	24

30. Correzione errore.....	25
31. Revisione della definizione di Inclusiones Intelligente.....	25
32. Misure per l'incentivazione delle organizzazioni a vocazione sociale.....	25
Sezione IX Misure per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.....	27
Emendamenti all'art.25.....	27

## Premessa

Prima di entrare nel merito delle proposte di emendamenti ai singoli provvedimenti, crediamo sia utile sottolineare gli aspetti positivi principali del decreto legge:

1. la giusta importanza data ai temi dell'interoperabilità dei servizi e dell'integrazione dei dati, sia attraverso previsioni specifiche (ad esempio con l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) sia attraverso un indirizzo di metodo (ad esempio con la previsione di linee guida per le "ontologie dei servizi e dei dati" e di iniziative specifiche a carico dell'Agenzia per l'Italia Digitale per assicurare l'interoperabilità);
2. la scelta di procedere al documento personale elettronico unificato, così da venir fuori dalla palude in cui versavano i progetti della carta d'identità elettronica e le carte dei servizi;
3. la spinta alla messa in pratica di diversi progetti già avviati ma ancora non completati, come quelli relativi alle ricette mediche digitali, alle cartelle cliniche e al fascicolo sanitario, o alle comunicazioni sul fronte giudiziario;
4. l'ulteriore passo in avanti per l'utilizzo delle comunicazioni telematiche e dei pagamenti elettronici da cittadini e imprese verso gli enti pubblici;
5. la definizione organica e innovativa della regolamentazione per l'apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni, indirizzata alla valorizzazione del patrimonio informativo nazionale;
6. la definizione "dell'architettura tecnica, di governo e di processo per la gestione delle comunità intelligenti e dei servizi e dati da queste prodotte", con l'introduzione di un nuovo percorso per lo sviluppo del territorio e la previsione di uno Statuto che ne definisca normativamente gli obiettivi specifici;
7. l'impegno ribadito alla copertura totale del territorio con la banda larga;
8. l'avvio di un percorso per la realizzazione di "Sistemi di Trasporto Intelligenti", partendo dall'interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica;
9. il riconoscimento dell'apprendimento a distanza come possibilità integrativa e alternativa ufficiale per l'istruzione scolastica (anche se limitata qui a circostanziate situazioni di svantaggio geografico);
10. la definizione di misure specifiche per le start-up, riconoscendo a queste uno "status" privilegiato sia dal punto di vista fiscale che normativo oltre che relativamente alle possibilità di finanziamento (questo punto a nostro avviso rientra a tutti gli effetti nelle misure per l'Agenda Digitale, e come tale dovrebbe essere presentato).

Sulla base dei contributi fin qui pervenuti sia nel lavoro collaborativo su wiki sia nella riunione della Consulta Permanente dell'Innovazione promossa dall'Associazione, i temi principali trattati negli emendamenti sono:

1. La definizione di una **strategia complessiva** (obiettivi e indirizzi su tutta l'Agenda Digitale)
2. La riduzione del numero dei decreti attuativi previsti
3. La previsione di norme che affrontino i temi dell'**alfabetizzazione digitale** (la missione della scuola, della RAI, centri assistiti e polivalenti) e il **commercio elettronico** (supporto alle pmi, estendendo le misure di sostegno previste solo per le start-up)
4. L'istituzione di una **Consulta** allargata a tutti i soggetti interessati e interdisciplinare
5. La modifica dell'orientamento sullo sviluppo delle infrastrutture, privilegiando l'approccio della "**fibra dei cittadini**" identificata come pertinenza dei condomini
6. Amministrazione Digitale
  - o Obbligatorietà per le PA di un piano per il **telelavoro**
  - o Possibilità che la segnalazione su dati non open sia permessa a chiunque, invece che solo "agli interessati"
  - o Disambiguare il capitolo delle **eccezioni** e delle licenze possibili, eliminando anche un

- rimando ad una linea guida
  - Prevedere l'identificazione delle **Basi Dati critiche**
7. Scuola
- Possibilità che i testi (non necessariamente "libri") siano realizzati e non acquistati.  
**Eliminare l'obbligo di adozione di libri di testo** da case editrici
8. Comunità intelligenti
- Inserire o rivedere le definizioni di comunità intelligente e inclusione intelligente e chiarire l'ambito del PNCI
  - Ampliare e chiarire la composizione del **comitato tecnico**
  - Prevedere un organismo per la **gestione del catalogo del riuso**
9. Start-Up
- Incentivare all'**aggregazione delle start-up**
  - Rivedere le detrazioni per i finanziatori

Le proposte relative alla sezione IX del decreto-legge, in tema di Start-Up, non sono qui dettagliate in forma di emendamento, poiché sono integrate ed esplicitate nel documento in corso di predisposizione da parte di Gianmarco Carnovale, presidente Roma Start-Up.

Hanno contribuito alle proposte, sia operando sul wiki e sugli strumenti collaborativi predisposti dall'Associazione Stati Generali dell'Innovazione, sia intervenendo alla riunione della Consulta: Sergio Agostinelli, Lucia Alpago, Giovanni Altigieri, Daniela Bombara, Ugo Bonelli, Dino Bortolotto, Angelantonio Cafagno, Marco Calvo, Marco Fratoddi, Alfonso Fuggetta, Myriam Ines Giangiacomo, Riccardo Maria Grosso, Nicola Guarino, Carlo Infante, Caterina Lupo, Giovanni Manca, Alberto Marinelli, Flavia Marzano, Francesco Minazzi, Michele Missikoff, Gianni Orlandi, Lorenzo Orlando, Germano Paini, Fausta Pavesio, Agostino Quadrino, Laura Strano, Carlo Vaccari, rappresentanti di **ANCI**, **Assinform**, **Assoprovider**, **Formez** e della **Provincia di Roma**.

Nello Iacono ha curato la strutturazione delle proposte nella presente versione del documento. Nel documento sono presenti anche due proposte (22 e 23) elaborate da **Assinform** in tema di commercio elettronico e una proposta (20) elaborata da **Assoprovider** per rimuovere uno degli ostacoli alla diffusione di iniziative locali per la diffusione della banda larga da parte dei piccoli operatori.

Emendamenti	Certamente presentati (e riferimenti)
<b>Emendamenti all'art.1</b>	
1.Una strategia per l'Agenda Digitale	Sì 1.4, 1.11
2.Una Consulta dell'Innovazione e una Commissione parlamentare per l'Agenda Digitale	Sì 1.15
3.I supporti del documento digitale unificato	Sì 1.22
4.Consentire la proposizione di disegni di legge tramite piattaforme online	Sì 1.29
<b>Emendamenti all'art.2</b>	
5.Maggiore sicurezza per l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	Sì 2.2, 2.9
6.Identificare le Basi di Dati critiche	Sì 2.10
<b>Emendamenti all'art.4</b>	
7.PEC gratuita per i cittadini	Sì 4.1, 4.2
<b>Emendamenti all'art. 6</b>	
8.Trasformazione delle caselle Cec-Pac in caselle Pec	No
<b>Emendamenti all'art. 8</b>	
9.Garantire l'omogeneità dei sistemi di bigliettazione elettronica	Sì 8.2
<b>Emendamenti all'art.9</b>	
10.Tutte le informazioni per il riutilizzo dei dati	Sì 9.3, 9.4, 9.5
11.Chiarezza sulla licenza aperta	Sì
12.Dati Aperti senza eccezioni	Sì 9.18, 9.19
13.Pianificare l'attuazione del telelavoro	Sì 9.27, 9.28
14.Tutti sono interessati ai Dati Aperti	Sì 9.29, 9.30
15.Correzione errore	Sì 9.32
<b>Emendamenti all'art.10</b>	
16.Assicurare l'interoperabilità per il fascicolo elettronico universitario	Sì 10.2
<b>Emendamenti art.11</b>	
17.Eliminare l'obbligo dell'adozione dei libri di testo, verso la libertà dei contenuti	Sì (solo emend. a e b)
<b>Emendamenti all'art.12</b>	
18.Il Riuso anche per il Fascicolo Sanitario Elettronico	Sì 12.11, 12.12, 12.13
<b>Emendamenti all'art.14</b>	
19.Correzione errore	Sì 15.57
20.Misure per liberalizzare la fibra. Verso la fibra dei cittadini	Sì 14.10, 14.12
21.Misure per i piccoli operatori di comunicazione	Sì 14.16, 14.27
<b>Emendamenti all'art.15</b>	
22.Misure per l'incentivazione del commercio elettronico/1	Sì 15.15

23.Misure per l'incentivazione del commercio elettronico/2	Si 15.31, 15.32, 15.37
24.Misure per l'incentivazione del commercio elettronico/3	Si 15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12
<b>Emendamenti all'art.19</b>	
25.L'approccio living lab per la partecipazione attiva degli utilizzatori dei prodotti innovativi	Si 19.21, 19.22
<b>Emendamenti all'art.20</b>	
26.Definire il concetto di comunità intelligente	Si 20.4
27.Un programma nazionale di alfabetizzazione digitale	Si 20.5, 20.6 (parzialmente)
28.Ampliare il comitato tecnico	Si 20.12, 20.13
29.Assicurare l'efficacia della gestione del riuso e del ruolo delle ontologie	No
30.Correzione errore	No
31.Revisione della definizione di Inclusione Intelligente	Si 20.18
32.Misure per l'incentivazione delle organizzazioni a vocazione sociale	Si 14.33

## Sezione I – Agenda e Identità Digitale

### **Emendamenti all'art.1**

*Attuazione dell'Agenda Digitale italiana e documento unificato e finanziamento dell'Istat*

#### **1. Una strategia per l'Agenda Digitale**

##### **Illustrazione e motivazione della proposta di emendamento**

La modifica ha l'obiettivo di colmare la carenza riscontrata sulla definizione di una strategia complessiva. Si prevede così di specificare che la prima versione della relazione "sullo stato di attuazione" sia in realtà la "Relazione Strategica sull'Agenda Digitale Italiana" in cui si definiscono il progetto complessivo, le linee strategiche di azione, gli obiettivi da raggiungere annualmente anche sulla base di quelli fissati dall'Agenda Digitale Europea, e si evidenziano le correlazioni con le iniziative già in corso. Allo stesso tempo si precisa che si punta a favorire l'alfabetizzazione digitale (quindi lo sviluppo di competenze digitali nella popolazione) e non la mera alfabetizzazione informatica (capacità di utilizzare strumenti informatici).

##### **Proposta di emendamenti correlati**

- a) Al comma 1 il termine "alfabetizzazione informatica" viene modificato in "alfabetizzazione digitale" e il termine "innovazione tecnologiche" in "innovazione tecnologica".
- b) Alla fine del comma 1 aggiungere: "In prima attuazione la relazione ha come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere."

#### **2. Una Consulta dell'Innovazione e una Commissione parlamentare per l'Agenda Digitale**

##### **Illustrazione e motivazione della proposta di emendamento**

L'avvio del programma nazionale per l'Agenda Digitale richiede organismi nuovi che consentano di supportare la complessità dell'iniziativa, sia per la consultazione sociale sia per la decisione parlamentare. Si propone così di prevedere l'istituzione di una "Consulta Permanente" a livello nazionale, espressione di tutti i portatori di interesse e di una commissione parlamentare bicamerale.

##### **Proposta di emendamento**

Alla fine della comma 1 aggiungere: "Al fine di supportare l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana a) è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta Permanente per l'innovazione, di seguito denominato Consulta, organismo consultivo permanente per favorire la realizzazione dell'Agenda digitale nazionale. La Consulta ha l'obiettivo di offrire ai portatori di interesse di rilevanza nazionale un tavolo permanente di confronto, mediazione e concertazione sulle strategie e le politiche per lo sviluppo dell'innovazione in Italia. La Consulta è composta dai rappresentanti di tutti i principali portatori di interesse per le politiche dell'innovazione (istituzioni, amministrazioni, imprese, associazioni di professionisti, università, centri di ricerca, associazioni e fondazioni che operano nel sociale). Sono membri stabili il direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che la presiede, e i rappresentanti per le politiche dell'innovazione della Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome, dell'unione province italiane e dell'associazione comuni italiani. Tutte le università, i centri di ricerca, i poli scientifico-tecnologici, e, per quanto riguarda il settore dell'innovazione, le associazioni di professionisti, di imprese, di cittadini di maggiore rilevanza nazionale possono chiedere di partecipare alla Consulta come membri



permanenti. Alle riunioni della Consulta partecipano i rappresentanti dei Ministeri coinvolti rispetto ai temi all'ordine del giorno. Il direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale assicura l'efficace funzionamento della Consulta, che si riunisce almeno due volte l'anno, e la completezza della sua composizione in relazione ai diversi portatori di interesse. La partecipazione é gratuita e senza oneri per lo Stato.

b) è istituita la Commissione parlamentare per l'innovazione digitale, di seguito denominata "Commissione". La Commissione ha il compito di approfondire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi coinvolti nell'attuazione dell'Agenda digitale e di formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari e in proporzione al numero dei componenti dei gruppi medesimi. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, che costituiscono l'ufficio di presidenza. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza annuale, sullo svolgimento e sui risultati della propria attività. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, senza oneri aggiuntivi per i bilanci medesimi"

### **3. I supporti del documento digitale unificato**

#### ***Illustrazione e motivazione della proposta di emendamento***

Nella distribuzione del documento digitale unificato vanno inserite anche le regole tecniche sui supporti all'utilizzo dello strumento, come l'hardware dei lettori di smart card.

E' materia da decreto attuativo ma inserire i principi nella normativa primaria obbliga chi scrive i decreti attuativi a tenerne conto.

#### ***Proposta di emendamento***

Al comma 2 lettera b la frase "Le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione del documento unificato" è sostituita con la frase "Le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato".

### **4. Consentire la proposizione di disegni di legge tramite piattaforme online**

#### ***Illustrazione e motivazione della proposta di emendamento***

La proposta è di inserire la previsione di un sistema di proposizione di disegni di legge tramite piattaforme online sulla scorta dell'esperimento Open Ministry finlandese e del sistema di e-petition inglese.

Il Crowdsourced law-making o legiferazione diffusa è una forma di iniziativa legislativa, su base di democrazia partecipativa, che sfrutta gli strumenti digitali e le piattaforme internet al fine di strutturare proposte normative da parte dei cittadini, inscrivendosi nell'ottica dell'eGovernment, al di fuori delle canoniche istituzioni legislative costituzionalmente previste. La Costituzione italiana prevede attualmente solo due forme di proposta dal basso: in primis, l'art. 50 consente ai cittadini di inviare petizioni su temi sui quali si richiede una legislazione pertinente, la seconda forma è invece il progetto di legge d'iniziativa popolare, che però necessita di una raccolta di firme piuttosto consistente. In Finlandia da quest'anno è attivo un progetto di legiferazione diffusa, invitandosi i cittadini a registrarsi sul sito Open Ministry per presentare le loro idee, in maniera più rigida dei sistemi di democrazia liquida (come quella del partito pirata tedesco) e quindi meno soggetta a infinite modifiche. Fermo restando che un potere propositivo simile non è previsto, come detto, dalla Costituzione italiana, un decreto che intende valorizzare gli strumenti digitali può, comunque, a Costituzione invariata, prevedere l'istituzione di una piattaforma online simile all'esperimento

finlandese, ben strutturata e magari sotto il patronato delle camere legislative, onde consentire ai cittadini di esprimere quanto meno delle proposte su temi di interesse in maniera agile e di facile accesso, tenuto conto della diffusione capillare di internet, che magari possono poi tradursi in disegni di legge canonici, ove adottate da singoli parlamentari, dal governo, dai partiti e, in ogni caso, da chiunque detenga attualmente nell'ordinamento il potere di iniziativa legislativa.

### **Proposta di emendamento**

Dopo il comma 4 inserire il comma 5:

Comma 5 "All'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguente commi: «2. A tal fine, è istituito il portale nazionale per la legiferazione diffusa, in cui ogni soggetto, previa registrazione a mezzo PEC di un profilo associato al domicilio digitale di cui all'articolo 3-bis del presente decreto, può inserire e sottoscrivere un progetto di legge, redatto in articoli, da sottoporre all'attenzione degli organi legislativi statali o regionali. La sottoscrizione può essere semplice o avvenire con firma digitale. 3. Qualora, nell'arco di un anno, il singolo progetto di legge ottenga la sottoscrizione semplice di almeno 50.000 soggetti è fatto obbligo al Governo o alla Giunta Regionale di assumere la relativa iniziativa legislativa, presentando il progetto di legge alle Camere o al Consiglio Regionale e rendendo conto dello stato dei lavori di discussione dello stesso in apposita sezione del portale, in maniera chiara ed accessibile ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 4. Qualora, nell'arco di un anno, il singolo progetto di legge ottenga la sottoscrizione con firma digitale da parte di almeno 50.000 elettori, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, detta sottoscrizione assume lo stesso valore delle sottoscrizioni previste dagli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La proposta così sottoscritta è inoltrata dal Governo o dalla Giunta Regionale, previa predisposizione di una relazione che ne illustri le finalità e le norme, al Presidente di una delle Camere o del Consiglio Regionale, per gli adempimenti di cui agli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili. » 2. Ferme restando le iniziative di partecipazione democratica di ciascuna Regione nell'ambito della propria autonomia, il Governo, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni, stabilisce i principi generali e le modalità tecniche di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di rendere uniforme l'applicazione dell'istituto ivi previsto, raccordando il portale nazionale con gli eventuali portali regionali."

## **Emendamenti all'art.2**

### **5. Maggiore sicurezza per l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente**

#### **Illustrazione e motivazione della proposta di emendamento**

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è critica dal punto di vista della sicurezza.

Si inserisce nell'articolo 62 del CAD l'obbligo di un audit di sicurezza sulla ANPR da effettuarsi in conformità all'articolo 51 del CAD stesso. L'audit viene effettuato annualmente e i risultati sintetici vengono inseriti nella relazione annuale del Garante per la Protezione dei dati personali. Il tutto in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

#### **Proposta di emendamento**

Alla fine del comma 1 inserire la seguente frase

"Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche dell'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la Protezione dei dati personali".

### **6. Identificare le Basi di Dati critiche**

#### **Illustrazione e motivazione della proposta di emendamento**

È importante identificare non solo le Basi di Dati di interesse nazionale, come già prevede il CAD, ma anche le "Basi di Dati critiche/strategiche", quelle cioè che, tra le prime, condividono dati essenziali, in modo da configurarne adeguatamente le modalità di aggiornamento.

**Proposta di emendamento**

Alla fine del comma 1 inserire il seguente comma 1-bis

Comma 1-bis - L'Agenzia per l'Italia Digitale entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto predispone le regole tecniche per l'identificazione delle Basi di Dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per definirne le modalità di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di riferimento, sia garantita la qualità dei dati presenti.

**Emendamenti all'art.4**

*Domicilio digitale del cittadino*

**7. PEC gratuita per i cittadini****Illustrazione e motivazione**

Per incentivare l'uso della PEC da parte dei cittadini, si propone che questa sia fornita gratuitamente a tutti dallo Stato.

Questa scelta avrebbe un costo (si stimano al più 150 M€), ma si semplificherebbe la gestione delle comunicazioni, variazioni etc. conseguendo così delle economie.

Nel contesto del decreto-legge, le maggiori spese potrebbero essere compensate dalla riduzione delle agevolazioni previste all'art.33 per le opere infrastrutturali.

**Proposta di emendamenti correlati**

- a) Al comma 1 il termine "indicare" viene modificato con "chiedere"
- b) Al comma 1 dopo le parole "alla pubblica amministrazione," aggiungere "che lo rilascia in forma gratuita"
- c) Al comma 3 la frase "sono definite le modalità di comunicazione" è sostituita con la frase "sono definite le modalità di richiesta, comunicazione"

**Emendamenti all'art.6****8. Trasformazione delle caselle CEC-PAC in caselle PEC****Proposta di Emendamento**

Dopo l'art. 6 (pec) è inserito il seguente art.6-bis.

Articolo 6-bis "Trasformazione delle caselle cec-pac in caselle pec"

"Al fine di assicurare l'omogeneità nella trasmissione e nella ricezione di comunicazioni tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, a partire dal 1 gennaio 2013 le caselle destinate alle comunicazioni elettroniche certificate, di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si convertono in caselle di posta elettronica certificata".

## Sezione II Amministrazione Digitale e Dati di tipo aperto

### **Emendamenti all'art. 8**

*Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto*

#### **9. Garantire l'omogeneità dei sistemi di bigliettazione elettronica**

##### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Lascia perplessi l'ipotesi di una bigliettazione elettronica interoperabile a livello nazionale. I sistemi attuali utilizzano meccanismi di sicurezza di tipo locale e adattare le tecnologie non è una cosa facile nel breve termine. Può essere invece praticabile a breve una bigliettazione "omogenea", più che interoperabile, nell'ambito ad esempio del trasporto "pendolare". Per esempio in Lombardia ci sono stati tentativi tra Trenitalia, Trenord e ATM.

##### **Proposta di emendamento**

Alla fine del comma 1 inserire la frase " e comunque ne garantiscono l'omogeneità".

### **Emendamenti all'art.9**

*Dati di tipo aperto e inclusione digitale*

#### **10. Tutte le informazioni per il riutilizzo dei dati**

##### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Si vuole correggere una incongruenza sintattica del comma 1 e chiarire circa la necessità di mettere a disposizione tutte le informazioni che consentono il riutilizzo dei dati, alla luce di quanto opportunamente espresso nel comma 3.

##### **Proposta di emendamento**

Al comma 1 lettera a) eliminare l'ultimo periodo "i regolamenti che disciplinano l'esercizio delle facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso." E sostituirlo con "il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso, nonché i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo dei dati, dei metadati, degli schemi delle strutture dati e delle relative banche dati."

#### **11. Chiarezza sulla licenza aperta**

##### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Deve essere salvaguardato in ogni caso il principio del riutilizzo dei dati e deve essere definita già una licenza aperta di default, per non rimandare l'applicazione alle regole tecniche.

##### **Proposta di emendamenti correlati**

a) Al comma 2 dopo le parole "del presente Codice." Inserire "La licenza che si applica in questo caso è la licenza CC-By"

- b) Alla fine del comma 2 aggiungere: "In ogni caso la licenza individuata deve prevedere la possibilità di riuso ed interoperabilità tra i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni".

## 12. Dati Aperti senza eccezioni

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

L'Agenzia deve prevedere tra i suoi compiti la possibilità di individuare i casi eccezionali e regolarne il comportamento.

Appare inoltre importante sottolineare il quadro Europeo di regolamentazione sul riuso dell'Informazione pubblica ed un adeguamento della normativa italiana per i necessari processi di integrazione e standardizzazione tariffaria. Il processo di revisione della direttiva 2003/98/CE è attualmente in corso.

### **Proposta di emendamenti correlati**

- a) Al comma 1 lettera b), al capoverso relativo al punto 3 della lettera b) del comma 3 dell'art.68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sostituire la parola "può" con "deve".

- b) Al comma 1 lettera b), alla fine del capoverso relativo al punto 3 della lettera b) del comma 3 dell'art.68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 inserire la frase " In ogni caso, L'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla Direttiva Europea sul riutilizzo dell'Informazione Pubblica (Dir. 2003/98/CE), recepita con D. Lgs. 36/2006, sue modificazioni e integrazioni e successive ed eventuali revisioni".

## 13. Pianificare l'attuazione del telelavoro

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Istituire per tutte le amministrazioni l'obbligo di un piano per l'attuazione del *telelavoro*, identificando eccezioni e modalità di realizzazione, da definire entro febbraio 2013. Esempio da tenere in considerazione è il Telework Enhancement Act, realizzato dall'amministrazione Obama nel 2010.

### **Proposta di emendamento**

Al comma 7 dopo le parole "l'anno corrente" aggiungere "e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge."

## 14. Tutti sono interessati ai Dati Aperti

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

"Interessati" presuppone che il soggetto la cui segnalazione di inadempienza sull'accessibilità possa essere presa in considerazione è o il diretto interessato o comunque il portatore di un diritto soggettivo o interesse legittimo o il portatore di un interesse diffuso o collettivo (associazioni, comitati ecc.). Non è chiaro perché la segnalazione di un semplice cittadino possa essere ignorata. Si propone anche di evitare la specificazione *segnalazione formale*, poiché è possibile che questo sia interpretato come obbligo di segnalazione tramite PEC.

***Proposta di emendamento***

All'inizio del comma 8 sostituire le parole "Gli interessati che rilevino" con "Chiunque rilevi".

**15.      Correzione errore**

***Proposta di emendamento***

Al comma 9 sostituire le parole "comma 5" con "comma 7".

## Sezione III Agenda Digitale per l'Istruzione

### **Emendamenti all'art.10**

*Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica*

#### **16. Assicurare l'interoperabilità per il fascicolo elettronico universitario**

##### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Prevedere che venga assicurata la interoperabilità dei sistemi di gestione dei fascicoli elettronici delle università attraverso la definizione e condivisione di uno schema di metadati.

##### **Proposta di emendamento**

Alla fine del comma 1 inserire la frase "Per assicurare l'interoperabilità dei sistemi di gestione dei fascicoli elettronici delle università, l'Agenzia per l'Italia Digitale predispone entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge le regole tecniche da attuare".

### **Emendamenti art.11**

*Libri e centri scolastici digitali*

#### **17. Eliminare l'obbligo dell'adozione dei libri di testo, verso la libertà dei contenuti**

##### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Prevedere che il collegio dei docenti possa determinare, in alternativa o anche in modo integrato, l'adozione di contenuti didattici prodotti dall'istituto o da reti di scuole e l'adozione di contenuti didattici accessibili in rete in forma gratuita o a pagamento, fornendo ai docenti le indicazioni per il loro utilizzo nell'ambito delle diverse classi e discipline. Questa norma di fatto abroga l'obbligo dell'adozione di libri di testo sancendo soltanto l'obbligo di indicazione di contenuti didattici di riferimento.

L'adozione e l'uso di contenuti didattici, digitali e non, è libera, con il solo vincolo dei tetti di spesa stabiliti dal Ministero dell'Istruzione per ciascun ordine e grado di scuola.

Il collegio dei docenti assegna ai consigli di classe e ai singoli docenti il compito di individuare le risorse didattiche per sostenere l'apprendimento, privilegiando quelle digitali prodotte in formati aperti e distribuite in licenze "Creative Commons".

E' abolita la procedura di adozione di un singolo "libro di testo", a favore della indicazione di una pluralità di risorse, gratuite e a pagamento, da acquisire mediante abbonamenti annuali a servizi di rete in modalità "cloud", intestati alla singola scuola che estende la licenza a tutti i docenti e studenti, finanziati con i fondi di istituto, nell'autonomia gestionale e didattica prevista dalla legge. E' abolita ogni norma relativa al cosiddetto "libro misto".

Per favorire l'attuazione di questa proposta e incentivare alla realizzazione e all'utilizzo di contenuti didattici digitali, si prevede inoltre l'alfabetizzazione digitale di tutto il personale della scuola (sistemi in eLearning per gli insegnanti per il conseguimento almeno ECDL, incentivi per il conseguimento di livelli superiori di competenze digitali) e delle forme di premialità per i docenti che adottano approcci didattici blended e sperimentazioni con valutazione dei risultati.

##### **Proposta di emendamenti correlati**

- a) Al comma 1 lettera a) dopo la parola "esclusivamente" aggiungere: "l'utilizzo di contenuti didattici in formato digitale, anche integrati da contenuti in formato cartaceo, prodotti dallo stesso istituto, da reti di scuole, accessibili in rete in forma gratuita o a pagamento, da acquisire anche mediante abbonamenti annuali a servizi di rete in modalità "cloud", intestati alla singola scuola ed estendibili ai docenti e agli studenti, finanziati con i fondi di istituto, nell'autonomia gestionale e didattica prevista dalla legge."
- b) Al comma 1 lettera a) dopo la parola "esclusivamente" l'intera frase: "libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto." va eliminata
- c) Al comma 1 lettera b) sostituire "dotazione libraria" con "dotazione di contenuti didattici"
- d) Alla fine del comma 1 lettera c) inserire la frase "Per favorire la realizzazione e l'utilizzo dei contenuti didattici digitali, la scuola promuove iniziative di alfabetizzazione digitale in modo da assicurare che tutti i docenti possiedano le necessarie competenze e incentiva la realizzazione e l'utilizzo di contenuti didattici digitali attraverso approcci didattici innovativi, anche con l'identificazione di funzioni di coordinamento per lo specifico istituto, assegnate a docenti dedicati al compito parzialmente o interamente, a seconda dell'impegno previsto"."



## Sezione IV Sanità Digitale

### ***Emendamenti all'art.12***

*Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario*

#### **18. Il Riuso anche per il Fascicolo Sanitario Elettronico**

##### ***Illustrazione e motivazione dell'emendamento***

Il Fascicolo Sanitario Elettronico deve essere realizzato obbligatoriamente con la modalità del riuso. L'Agencia per l'Italia Digitale e il Ministero della Salute approvano i progetti regionali che per motivi oggettivi non possono utilizzare il riuso.

Si inserisce anche l'obbligo dell'accesso al FSE in conformità alle Regole Tecniche di cui all'articolo 51 del CAD.

##### ***Proposta di emendamento***

Al comma 7 dopo le parole "nel rispetto dei diritti dell'assistito," aggiungere "le modalità di realizzazione con specifico riferimento all'utilizzo del catalogo del riuso di cui all'art. 20 del presente decreto,".

## Sezione V Azzeramento del Digital Divide e Moneta elettronica

### **Emendamenti all'art.14**

*Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali*

#### **19. Correzione errore**

##### **Proposta di emendamento**

Nel titolo della Sezione V sostituire "azzeramento" con "abbattimento".

#### **20. Misure per liberalizzare la fibra. Verso la fibra dei cittadini**

##### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Attualmente la fibra non viene considerata compresa nella parte edile di un edificio e quindi i condomini, ad esempio, non possono stendere fibra ottica autonomamente ma devono ricorrere agli operatori TLC, che naturalmente tendono a mantenere le attuali rendite di posizione in quanto proprietari della connessione dell'ultimo miglio. La proposta è di prevedere che questa parte di fibra (FTTH – fiber to the home) sia considerata come pertinenza degli edifici, consentendo la realizzazione di cablaggio in banda larga con un costo molto basso e con utilizzo ampio della banda (non solo per Internet e voce).

Abrogare di conseguenza quanto previsto al comma 7, relativamente alla possibilità che l'operatore di comunicazione possa entrare senza autorizzazione in tutte le parti comuni degli edifici anche per installare propri cavi, dispositivi, ecc. per sviluppare la propria fibra.

##### **Proposta di emendamenti correlati**

a) Al comma 7 cancellare la parola "installare,"

b) Dopo il comma 10 inserire il comma 10-bis.

Comma 10-bis

All'articolo 86 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis I proprietari di un edificio possono realizzare l'infrastrutturazione di comunicazione elettronica con fibra ottica segnalandolo in forma scritta alle autorità locali competenti, anche senza ricorrere a operatori autorizzati. L'infrastruttura così realizzata viene considerata pertinenza dell'abitazione".

## 21. Misure per i piccoli operatori di comunicazione

*Predisposta da Assoprovider*

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

L'attuale regime di contributi stabilito dall'allegato 10 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche penalizza i piccoli operatori di comunicazione, di fatto impedendo che si sviluppi un mercato a livello di territorio e ostacolando le iniziative locali per la diffusione della banda larga. La proposta è finalizzata ad una revisione dei contributi adeguata anche per i piccoli operatori.

### **Proposta di emendamento**

Dopo il comma 10 inserire il comma 11:

11. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: 111.000,00 euro sono aggiunte le seguenti: ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti;

c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100,00 euro ogni 1.000 utenti».

## **Emendamenti all'art.15**

*Pagamenti elettronici*

## 22. Misure per l'incentivazione del commercio elettronico/1

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Prevedere misure per incentivare i cittadini agli acquisti online, riducendo l'IVA, mettendo a disposizione nuovi sistemi di pagamento come ad esempio l'online banking payment (bonifico europeo con verifica ed accettazione immediata) o anche strumenti di credito al consumo online (linea di fido con autorizzazione immediata)

Prevedere inoltre che per garantire il made in Italy nel commercio elettronico (acquisti dall'estero) vengano introdotti sui siti sigilli/sistemi di anticontraffazione.

Prevedere che al fine di diffondere l'utilizzo delle tecnologie digitali e il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese possano valere, nell'ambito di iniziative di cambiamento e rinnovamento da definire con parametri specifici, gli strumenti di finanziamento "innovativo" definiti nella sezione "Misure per le start-up innovative" agli articoli 29 e 30

### **Proposta di emendamenti correlati**

a) All'inizio del comma 2 inserire "Su proposta dell'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto"

b) Alla fine del comma 2 inserire "la previsione di utilizzo di nuovi sistemi di pagamento che consentano verifica ed accettazione immediata, in conformità con gli standard di interoperabilità europei".

- c) Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi 6 e 7
6. Ai fini di incentivare i cittadini all'effettuazione degli acquisti online,
    - a) l'IVA sulle transazioni digitali è ridotta al 4%;
    - b) per l'anno 2013 all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma spesa dal contribuente nell'acquisto online di un prodotto o servizio, con un tetto massimo di cento euro di detrazione ammissibile.
  7. Ai fini di favorire e garantire il made in Italy nel commercio elettronico, sugli acquisti dall'estero, tutti i siti Internet in cui si svolgono transazioni online devono contenere indicazione dei sistemi di anticontraffazione utilizzati.

## 23. *Misure per l'incentivazione del commercio elettronico/2*

*Predisposta da Assinform*

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

La disposizione dell'articolo 15, per dare maggiore efficacia all'utilizzo della moneta elettronica ed al diffondersi delle transazioni *on line*, deve essere più ampia e generale possibile ricomprendendo nell'obbligo previsto dall'articolo 15 anche i pagamenti effettuati attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi compresi i servizi di *home banking* e *remote payments* messi a disposizione dai soggetti abilitati e gli strumenti di pagamento in mobilità.

### **Proposta di emendamento**

Al comma 4, dopo le parole "sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito" aggiungere le seguenti: "e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi compresi i servizi di home banking e remote payments messi a disposizione dai soggetti abilitati".

## 24. *Misure per l'incentivazione del commercio elettronico/3*

*Predisposta da Assinform*

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

L'articolo prevede l'introduzione di benefici per l'avvio di attività di commercio elettronico delle micro, piccole e medie imprese, sotto forma di deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa degli importi indicati.

### **Proposta di emendamento**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

*"Art. 15-bis - Avvio di attività di commercio elettronico delle micro, piccole e medie imprese*

1. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 379 del 28 dicembre 2006, limitatamente all'anno fiscale 2013, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che avviano per la prima volta un meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni, è riconosciuta ai fini della determinazione del reddito di impresa la deducibilità dei seguenti importi:

per le micro imprese euro 10.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 30.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio

nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni;  
per le piccole imprese euro 20.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 60.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni;  
*per le medie imprese euro 30.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 100.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni.”.*

## Sezione VII Ricerca, Innovazione e Comunità Intelligenti

### **Emendamenti all'art.19**

*Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali*

#### **25. L'approccio living lab per la partecipazione attiva degli utilizzatori dei prodotti innovativi**

##### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Il concetto di "living lab" è un nuovo approccio paradigmatico, sviluppato presso Media Lab and School of Architecture del MIT - Massachusetts Institute of Technology - <http://livinglabs.mit.edu/> alle attività di ricerca e innovazione, che consente agli utilizzatori – rappresentati da un gruppo di potenziali utenti e/o consumatori o dagli stessi abitanti di un'intera comunità o dai componenti di un "network" – di collaborare attivamente nello sviluppo e nella sperimentazione dei nuovi prodotti ad essi destinati.

Un approccio a qualsiasi problema, in "modalità" living labs è maggiormente teso a stimolare l'innovazione, anche nell'ambito di processo, sociale e organizzativa, in quanto il metodo tende a trasferire la ricerca dai laboratori verso contesti di vita reale, in cui i cittadini e gli utenti diventano essi stessi "co-sviluppatori": in tal modo sono gli "utenti finali" che inducono la creazione di nuovi prodotti e ne definiscono le specifiche, valutano i prototipi e sperimentano le nuove soluzioni.

Allo stesso tempo i living labs favoriscono l'interscambio di idee e di conoscenze e la creazione di relazione tra network economici e socio-culturali: l'approccio living labs meglio inquadrirebbe la spinta all'innovazione dell'art. 19 nel programma europeo Horizon2020, con particolare riferimento all'azione Societal Challenges.

L'art. 19 comma 4 dovrebbe essere riscritto capovolgendo l'ordine di coinvolgimento degli "attori", in tal senso: un primo bando dovrebbe coinvolgere i cittadini e le comunità in un'azione di mappatura dei fabbisogni, di raccolta e catalogazione dei temi, delle esigenze e delle problematiche. Nella seconda fase si provvederebbe alla qualificazione dei soggetti che attiveranno progetti di ricerca e dei laboratori di ricerca e alla successiva attivazione delle partnership. Successivamente, un secondo bando sarebbe teso a finanziare la realizzazione di progetti di sperimentazione, che realizzino l'incontro concreto fra "domanda" e "offerta", rappresentate la prima dai fabbisogni, raccolti attraverso il primo bando, e la seconda dalle soluzioni tecnologiche ipotizzate dalle imprese.

##### **Proposta di emendamenti correlati**

- a) Al comma 4) dopo le parole "L'Agenzia effettua una" aggiungere "prima".
- b) Al comma 4) dopo le parole "alla manifestazione d'interesse da parte di" aggiungere "enti locali, comunità intelligenti, associazioni di cittadini e/o di consumatori e/o di imprese, portatori di interesse di specifici bisogni e istanze: essi elaborano le necessità le quali sono vagliate e circostanziate dalla mediazione dell'Agenzia che le utilizza per la successiva chiamata alla manifestazione di interesse di"

## **Emendamenti all'art.20**

### *Comunità Intelligenti*

## **26. Definire il concetto di comunità intelligente**

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Inserire la definizione di comunità intelligente, concetto non di senso comune e passibile di svariate interpretazioni.

### **Proposta di emendamento**

Al comma 1 inserire all'inizio il seguente periodo: "Per comunità intelligente si intende una comunità che opera in presenza e in rete - sia come struttura connettiva: aperta, consapevole e finalizzata, sia come struttura adattiva: capace di generare dati e conoscenza e di far evolvere i propri comportamenti - in grado di dar luogo ad opportunità dirette di partecipazione attiva e di governance per affrontare tutte le tematiche del territorio allo scopo di migliorarne la qualità della vita.

In relazione al territorio, le comunità intelligenti identificano l'ambito in cui si esplicano la capacità di governo e i livelli di aggregazione amministrativa opportuni (area municipale o comunale, sistema metropolitano, area vasta territoriale/provinciale) rispetto alle tematiche gestibili in autonomia."

## **27. Un programma nazionale di alfabetizzazione digitale**

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Prevedere al comma 1 la definizione di un *programma nazionale di alfabetizzazione digitale*, la cui agenda di attuazione sarà parte del PNCI. Il programma di alfabetizzazione digitale dovrà partire dalla centralità della Scuola, non solo come ambito di sviluppo delle competenze degli studenti, ma anche come luogo di raccordo e di costruzione dello sviluppo culturale del territorio, evidenziando il ruolo delle università e delle biblioteche come luoghi aperti di incontro e di scambio fisico e virtuale, e prevedere la disseminazione sul territorio di "telecentri", piazze telematiche, dove possano incontrarsi coworking e formazione, attività ICT assistite e iniziative sociali. Inserire anche in questo comma la previsione che il contratto di servizio e la missione RAI includano l'impegno pubblico per l'alfabetizzazione digitale.

### **Proposta di emendamento**

Al comma 1 aggiungere dopo la lettera d) le lettere e) e f):

"e) ai fini di promuovere la partecipazione di tutti i cittadini all'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana e di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, e assicurare l'inclusione intelligente come definita al comma 16, l'Agenzia per l'Italia Digitale predisporre un programma nazionale di alfabetizzazione digitale, la cui agenda di attuazione è parte integrante del PNCI. Il programma di alfabetizzazione digitale dovrà basarsi sul ruolo centrale della Scuola, non solo come ambito di sviluppo delle competenze degli studenti, ma anche come luogo di raccordo e di costruzione dello sviluppo culturale del territorio, evidenziando il ruolo delle università e delle biblioteche come luoghi aperti di incontro e di scambio fisico e virtuale, e prevedere la costituzione sul territorio di piazze telematiche, dove possano essere realizzate attività di coworking e di formazione, attività di assistenza all'uso di Internet per la fruizione dei servizi digitali e iniziative sociali di supporto alla partecipazione democratica. Il programma di alfabetizzazione digitale dovrà altresì prevedere la definizione di percorsi formativi per i dipendenti pubblici, per gli operatori delle piccole e medie imprese e le iniziative formative del servizio pubblico radiotelevisivo secondo quanto indicato nel punto alla lettera f) del presente comma.

f) Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, e come parte integrante del Contratto di Servizio RAI, la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione digitale, nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi e alla comprensione delle culture dell'innovazione. Questa offerta è definita in raccordo con gli indirizzi del programma nazionale di alfabetizzazione digitale di cui alla lettera e) del presente comma.”

## 28. Ampliare il comitato tecnico

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Rivedere la composizione del comitato tecnico prevedendo una rappresentanza più ampia delle associazioni dei cittadini, non in alternativa con quelle delle imprese, una rappresentanza del mondo della ricerca e dell'università, una rappresentanza dei professionisti tecnici che operano nel settore (es. progettisti, urbanisti, ecc.) che ricoprono, per loro natura, un ruolo complementare a quello delle imprese e del mondo universitario.

### **Proposta di emendamenti correlati**

- a) Al comma 2) sostituire “nove” con “quindici” .
- b) Dopo le parole “nel settore delle comunità intelligenti” modificare l'intero periodo in tal modo: “ così identificati: uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione delle province italiane, dieci nominati dal Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, uno proveniente da enti pubblici di ricerca, due dalle associazioni di imprese, uno in rappresentanza dei professionisti tecnici operanti nel settore urbanistico, tre da associazioni di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e uno dall'Agenzia stessa”

## 29. Assicurare l'efficacia della gestione del riuso e del ruolo delle ontologie

### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Prevedere un organismo che prenda in carico la gestione della banca dati per il riuso, per garantirne nel tempo l'utilizzabilità, aggregando esperienze simili, rendendole più semplici da riutilizzare, eliminando quelle obsolete. Un buon riferimento è quanto elaborato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ([www.regioni.it](http://www.regioni.it)).

Anche il ruolo delle ontologie per il riuso dei dati e dei servizi può essere meglio chiarito con una riformulazione del comma 11 b), favorendo l'aggregazione di esperienze simili provenienti dalle pubbliche amministrazioni e un più preciso indirizzo sul processo di metadattazione, anche per velocizzare l'emanazione delle successive regole tecniche.

### **Proposta di emendamenti correlati**

- a) Alla fine del comma 9, inserire il periodo “Nella deliberazione l'Agenzia definisce anche al proprio interno un organismo che assume la responsabilità della gestione della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti, al fine di garantirne nel tempo l'utilizzabilità, aggregando le esperienze simili presenti nel catalogo del riuso, gestendo le obsolescenze dei contenuti presenti nei cataloghi, operando per la semplificazione delle procedure d'uso e supportando le amministrazioni nell'uso efficace ed efficiente della piattaforma”.



b) Al comma 11 lettera b) il periodo "favorisce il processo di metadattazione attraverso l'elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico;" è sostituito con " favorisce la condivisione e il riutilizzo efficace dei dati del patrimonio pubblico attraverso l'integrazione dei modelli di descrizione dei dati e l'elaborazione di ontologie di riferimento, che consentano di stabilire confronti ed equivalenze tra dati e modelli eterogenei. Nella definizione delle regole tecniche da deliberare da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale per il processo di metadattazione, si dovrà prevedere la costruzione di un catalogo di metadati standard dublin core che tenga conto di ogni classe e tutti i livelli di sottoclasse di oggetti informatici gestiti dalla singola amministrazione, dei metadati di denominazione e descrizione di ciascuna classe di oggetti informatici, delle relazioni tra ogni classe di oggetto catalogato, della navigazione anche grafica tra le relazioni delle classi".

### 30. Correzione errore

#### **Proposta emendamento**

Al comma 13 lettera a) la parola "condividono" è sostituita con "non condividano".

### 31. Revisione della definizione di Inclusione Intelligente

#### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Rivedere la definizione di inclusione intelligente al comma 16, insieme riduttiva e scorretta rispetto a quanto è comunemente identificato come concetto di inclusione digitale e sociale. Prendere a base la seguente definizione dell'ebook SGI *"Inclusione digitale significa costruire le condizioni per l'uguaglianza delle opportunità nell'utilizzo della rete e per lo sviluppo di una cultura dell'innovazione e della creatività, contrastando in primo luogo il nuovo analfabetismo e la discriminazione sociale e culturale."* o ad esempio della Washington State University *" Digital Inclusion as social inclusion in the 21st century that ensures individuals and disadvantaged groups have access to, and skills to use, Information and Communication Technologies (ICT) and are therefore able to participate in and benefit from Washington's growing knowledge and information society. Community technology programs, including those providing community labs (such as Community Technology Centers) are Digital Inclusion programs – they enable Washington's residents to be included in Washington's digital society by helping these residents access technology, build skills and make beneficial use of digital content."*

Si elimina anche il riferimento non necessario, e qui poco chiaro, ad un decreto del Presidente del Consiglio.

#### **Proposta emendamento**

Il comma 16) va modificato in tal modo: "16. L'inclusione intelligente consiste nell'assicurare l'uguaglianza delle opportunità nell'utilizzo della rete, senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate, sia relativamente all'accesso sia alle competenze digitali necessarie per l'uso delle tecnologie digitali. Essa è finalizzata a sviluppare la cultura dell'innovazione e della creatività, contrastando in primo luogo il nuovo analfabetismo e le discriminazioni sociale e culturale, per così porre in grado tutti gli individui di partecipare alle (e beneficiare delle) attività delle comunità intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a)."

### 32. Misure per l'incentivazione delle organizzazioni a vocazione sociale

#### **Illustrazione e motivazione dell'emendamento**

Prevedere che al fine di diffondere l'utilizzo delle tecnologie digitali nelle organizzazioni a vocazione sociale

possano valere, nell'ambito di iniziative di cambiamento e rinnovamento da definire con parametri specifici, gli strumenti di finanziamento "innovativo" definiti nella sezione "Misure per le start-up innovative" agli articoli 29 e 30. La formulazione non è definitiva perché deve essere coerente con le modifiche che si intendono apportare nella sezione IX.

***Proposta emendamento***

Dopo il comma 20 inserire il comma 20-bis

20-bis - Le misure degli articoli 29 e 30 valide per le start-up a vocazione sociale, si estendono a tutte le organizzazioni a vocazione sociale che intraprendano nel 2013 iniziative supportate da tecnologie digitali.

***(La formulazione corretta può essere effettuata solo coerentemente con le modifiche in corso di introduzione nella sezione IX).***

## **Sezione IX Misure per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative**

### ***Emendamenti all'art.25***

*Start-up innovative e incubatori certificati*

Proposte:

- a. prevedere un ruolo per gli investitori pubblici, di indirizzo su alcuni filoni prioritari di crescita
- b. prevedere dei meccanismi di incentivazione all'aggregazione delle start-up, in modo che la soglia massima fissata al comma 1 (5 milioni) sia una soglia da superare rapidamente

*Le proposte relative a questa sezione del decreto-legge, in tema di Start-Up, non sono qui dettagliate in forma di emendamento, poiché sono integrate ed esplicitate nel documento in corso di predisposizione da parte di Gianmarco Carnovale, presidente Roma Start-Up.*